

S 13653

SCU: B453/13
CROU: 2230
REP: 166617

RCL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUINTA BIS

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dr. Carlo Imperiali
dr. Monica Cacace
dr. Maria Rosaria Giugliano
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13036/2013 R.G., proposto
DA

BANCA SPA

P.C.

RECLAMANTE

Ex Parte Creditore
Tribunale di Informazione Giudiziale

RECLAMATO CONTUMAE

OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c., avverso l'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, dr. A. Tatangelo, in data 9.4.2013. e comunicata il successivo 15.4.2013

CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE: accoglimento del reclamo e revoca dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di reclamo-opposizione agli atti esecutivi ex artt. 630 e 617 c.p.c., depositato in data 6.5.2013, BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante, impugnava l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in data 9.4.2013, con la quale "rigettava l'istanza di vendita e dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione" promossa da BANCA S.p. nei confronti del debitore esecutato P.C.

Parte reclamante, premessa la propria legittimazione processuale e l'ammissibilità del reclamo proposto, in quanto afferente ad un ipotesi tipica

Ex Parte Creditore
Tribunale di Informazione Giudiziale



di estinzione del processo ex art 567 3° comma e 630 1° comma c.p.c. (e riservandosi in ogni caso di riqualificare lo stesso come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.), deduceva l'erroneità dell'ordinanza, in quanto il GE non aveva tenuto conto che nella relazione notarile redatta dal notaio LOMISSIS

, questi aveva evidenziato l'impossibilità di reperire il titolo ultraventennale di acquisto del bene pignorato stante le migliaia di formalità ipotecarie relative alla Società ALFA e " la circostanza che innumerevoli acquisizioni in proprietà compiute in forza delle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1835 e sul risanamento della Città di Napoli del 15 gennaio 1885 n.2892 dalla Società ALFA hanno spesso riguardato immobili poi demoliti per eseguire costruzioni ex novo , rendendo così di fatto irrintracciabile il collegamento tra i cespiti come acquistati e quelli come attualmente descritti ed accatastati". Inoltre, in punto di diritto - aggiungeva il reclamante- richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Napoli, dalla documentazione ipocatastale che il creditore procedente è tenuto a depositare nei termini prescritti dall'art 567 c.p.c., non si deve necessariamente risalire all'atto di acquisto dell'immobile che sia stato trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento .

Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi che l'ordinanza impugnata ha disposto il rigetto dell'istanza di vendita e l'improcedibilità dell'azione esecutiva sul presupposto che dalle risultanze dei registri immobiliari non risulta la continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto del bene pignorato in modo da risalire all'atto di acquisto che sia stato trascritto almeno venti anni prima della trascrizione dell'atto di pignoramento.

Pertanto, da un lato, la chiusura del procedimento di esecuzione non è stata disposta con un'ordinanza estintiva, ma con un'ordinanza di improcedibilità, e dall'altro la fattispecie che ha indotto il Giudice ad adottare tale provvedimento non è riconducibile, come dedotto dal reclamante, all'art 567 comma 3 c.p.c. che si riferisce all'omessa produzione o integrazione della documentazione ipocatastale necessaria al positivo accoglimento dell'istanza di vendita.

Ne consegue che la fattispecie in esame, ovvero omessa individuazione dell'atto di acquisto trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, come ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, esula dalle ipotesi di estinzione tipica riconducibili alla previsione dell'art. 630 c.p.c. determinando l'improcedibilità dell'azione esecutiva .



In particolare, si è affermato in giurisprudenza che *"Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, che rappresenta il rimedio proprio previsto per tali atti."* (cfr. Cass. civ. 12.2.2008 n. 3276)

Ciò posto, ritiene il Collegio, conformemente al testè enunciato e condivisibile orientamento giurisprudenziale - secondo il quale rientrano tra le cause di estinzione atipica dell'esecuzione tutti i vizi della procedura che impediscono al processo di conseguire il risultato che ne costituisce lo scopo e, cioè, l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. civ. 27.10.1995 n. 11178) - non possa che addivenirsi, nel caso *de quo agitur*, ad una declaratoria di inammissibilità dell'odierno reclamo dal momento che l'ordinanza impugnata afferisce ad una fattispecie ricollegabile alla improseguibilità della procedura esecutiva azionata dal creditore, come peraltro, ritenuto dallo stesso Giudice dell'esecuzione.

Preso atto, infine, che il creditore reclamante ha altresì qualificato l'atto introduttivo del presente giudizio, in che quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., depositando l'opposizione stessa nel prescritto termine di giorni venti dalla comunicazione della gravata ordinanza, il Tribunale dispone la riassunzione del presente giudizio, nel termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 618 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data il 9.4.2013, ogni altra eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara inammissibile il reclamo.
- b) dispone la riassunzione del giudizio, nel termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza, osservate le forme di cui all'art. 618 c.p.c..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.





Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.11.2013.

IL GIUDICE ESTENSORE

dr. Maria Rosaria Giugliano

IL PRESIDENTE

dr. Carlo Imperiali

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 NOV. 2013
C. C.

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

